

La legge pur consentendo ai soci la facoltà del recesso, cioè del rimborso della quota che ad essi spetta a liquidazione ultimata, ha voluto additare ad essi la convenienza di non attenersi a questa soluzione ma di proseguire nell'atto di previdenza iniziato.

E' dunque necessario che i soci considerino che col passaggio agli altri ^{due} Istituti, essi avranno tutto da guadagnare perchè alla forma incerta di contratto alla quale avevano spontaneamente aderito per compiere un atto di previdenza, verrà sostituita una forma di contratto determinata e sicura, garantita dallo Stato: talchè quei soci potranno sapere ad ogni istante quale sarà il beneficio che possono conseguire coi loro risparmi.

D'altra parte non vi è ragione che essi rinuncino al vantaggio di aver provveduto già da qualche anno ad un atto di previdenza, solo perchè lusingati dal miraggio di entrare in possesso di una piccola somma entro un tempo che presumibilmente non sarà breve, data la difficoltà della liquidazione di un patrimonio così ingente come quello della Cassa di Torino.

